

ASSOCIAZIONI CULTURALI E RIFORMA DEL TERZO SETTORE: REQUISITI E OPPORTUNITÀ DELL'ISCRIZIONE AL RUNTS PER LE ORGANIZZAZIONI DEL MONDO DELLA CULTURA

6 ottobre 2020 | 10.00 > 13.00

Padiglione 152 - Sala 1

Uno sguardo alla norma e agli orientamenti: opportunità per gli ETS
e requisiti richiesti

Dott. Piero D'Argento



Il terzo settore in Italia

PROSPETTO 1. ISTITUZIONI NON PROFIT E DIPENDENTI

Anni 2001, 2011, 2015, 2016 e 2017, valori assoluti e rapporti di incidenza sulle imprese

	2001	2011	2015	2016	2017
Numero di Istituzioni non profit	235.232	301.191	336.275	343.432	350.492
Dipendenti delle istituzioni non profit	488.523	680.811	788.126	812.706	844.775
in % sul numero di imprese dell'industria e dei servizi di mercato	5,8	6,8	7,7	7,8	8,0
in % sul numero di dipendenti delle imprese dell'industria e dei servizi di mercato	4,8	6,0	6,9	6,9	7,0

Al 31 dicembre 2017 le istituzioni non profit attive in Italia erano 350.492, con un incremento del 2,1% rispetto l'anno precedente. Le istituzioni non profit a quella data impiegavano 844.775 dipendenti (+ 3,9%).

Il settore non profit continua a espandersi con tassi di crescita medi annui superiori a quelli che si rilevano per le imprese orientate al mercato, in termini sia di numero di imprese sia di numero di dipendenti.

Di conseguenza, aumenta la rilevanza delle istituzioni non profit rispetto al complesso del sistema produttivo italiano, passando dal 5,8% del 2001 all'8,0% del 2017 per numero di unità e dal 4,8% del 2001 al 7,0% del 2017 per numero di dipendenti.

Istat, Struttura e profili del settore non profit (2019)

Il terzo settore in Italia

Le istituzioni crescono più al Sud, i dipendenti al Centro e nel Nord-est

Una flessione si rileva per la Sardegna (-5,6%) e, in misura più contenuta, per la Puglia (-1,2%).

PROSPETTO 3. ISTITUZIONI NON PROFIT E DIPENDENTI PER FORMA GIURIDICA

Anno 2017, valori assoluti, composizioni e variazioni percentuali

Forme giuridiche	Istituzioni			Dipendenti		
	v.a.	%	Var. % 2017/2016	v.a.	%	Var. % 2017/2016
Associazione riconosciuta e non riconosciuta	298.149	85,1	2,0	169.303	20,0	9,3
Cooperativa sociale	15.764	4,5	1,1	441.178	52,2	2,9
Fondazione	7.441	2,1	-0,9	101.928	12,1	3,8
Altra forma giuridica	29.138	8,3	3,5	132.366	15,7	1,1
TOTALE	350.492	100,0	2,1	844.775	100,0	3,9

La struttura delle istituzioni non profit per attività economica risulta sostanzialmente stabile, con il settore della cultura, sport e ricreazione che raccoglie quasi due terzi delle unità (64,5%). Per la Puglia si tratta di poco meno di 11 mila unità.

Istat, Struttura e profili del settore non profit (2019)


Il terzo settore in Puglia

17.147

2.046

1.638

1.341



Le istituzioni non profit censite dall'Istat

Le OdV iscritte al registro

Le Aps iscritte al registro

Le cooperative sociali iscritte all'albo

Elaborazioni su dati Istat (2019) e Regione Puglia (2020)

La legge delega 6 giugno 2016, n. 106

- a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;
- b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore (...), mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, (...);
- c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;
- d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.

La legge delega 6 giugno 2016, n. 106

- a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;
- b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore (...), mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, (...);**
- c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;**
- d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112 **Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.** (GU Serie Generale n.167 del 19-07-2017)

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117


DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 **Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.** (GU Serie Generale n.179 del 02-08-2017 - Suppl. Ordinario n. 43)




Associazioni culturali e riforma del terzo settore



Le imprese sociali



Gli enti del terzo settore



Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

il Codice assurge al rango di fonte principale del diritto degli enti del Terzo settore complessivamente considerato

La prevedibile conseguenza, come sottolineato dal Consiglio di stato, nel parere sullo schema del decreto legislativo, dovrebbe essere quella di un ulteriore svuotamento normativo del contenuto del libro I del Codice Civile

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il profilo civilistico

Libro I

**Titolo II - Capo I -
Capo III**
(associazioni, comitati,
fondazioni)

Libro V

Titolo V
(società)

Enti del terzo settore

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il profilo civilistico

Enti del terzo settore

Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale

mediante forme di azione volontaria e gratuita

mediante forme di mutualità

mediante forme di produzione e scambio di beni e servizi

Le diverse tipologie di Ets

Vengono raggruppati in un solo testo tutte le tipologie di quelli che da ora in poi si dovranno chiamare Enti del Terzo settore (Ets).

Ecco le sette tipologie:

- organizzazioni di volontariato (che dovranno aggiungere Odv alla loro denominazione)
- associazioni di promozione sociale (Aps);
- imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali), per le quali si rimanda al decreto legislativo 112/2017;
- enti filantropici;
- reti associative;
- società di mutuo soccorso;
- altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società).

Attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017)

interventi e servizi sociali

interventi e prestazioni sanitarie

prestazioni sociosanitarie

educazione, istruzione e formazione professionale

ambiente e risorse naturali

formazione universitaria

ricerca scientifica

arte, cultura, editoria

radiodiffusione

attività turistiche

formazione extra-scolastica

servizi al terzo settore

cooperazione allo sviluppo

commercio equo

Inserimento lavorativo

alloggio sociale

accoglienza migranti

agricoltura sociale

adozione

attività sportive dilettantistiche

cessione alimenti

legalità, pace, nonviolenza

patrimonio culturale e paesaggio

protezione civile

beni confiscati

diritti umani

Ambiti di attività (art. 5 D.Lgs. 117/2017)

Queste attività (una o più di esse) vanno svolte in via esclusiva o prevalente (art. 5)

Altre attività possono essere svolte, ma solo in via secondaria e strumentale (art. 6), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo prevedano

Il 6 marzo dell'anno scorso, la Cabina di Regia, prevista dal primo comma dell'articolo 97 del codice del terzo settore, aveva discusso e dato il via libera alla bozza di testo di decreto sulle attività diverse di cui all'articolo 6 ...

Sulla base delle prime anticipazioni apparse, il decreto dovrebbe prevedere che, per poter definire "diverse", e quindi secondarie, le attività svolte devono ricorrere almeno una delle seguenti due condizioni, entrambe relative ai ricavi e ai costi dell'attività determinati in ciascun esercizio:

**non devono superare il trenta per cento delle entrate complessive dell'ets;
non devono superare il sessantasei per cento dei costi complessivi dell'ets.**

D.lgs. 117/2017 - Gli aspetti civilistici

Enti del terzo settore

Gli elementi qualificanti dal punto di vista civilistico sono quelli sanciti dall'art. 8 del Codice:

la conferma del divieto di distribuzione degli utili

comma 2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

l'obbligo di utilizzo del patrimonio dell'ente per il perseguimento dell'attività

comma 1: Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

D.lgs. 117/2017 - Gli aspetti civilistici

Enti del terzo settore

Soggetti esclusi

Enti pubblici

Formazioni e associazioni politiche

Sindacati

Associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche



Il comma 2 dell'art. 4 si chiude con l'esclusione di tutti gli enti sottoposti a direzione, coordinamento o controllo da parte dei soggetti espressamente esclusi.



Associazioni culturali e riforma del terzo settore



Registro Unico Nazionale

Previsto dal Titolo VI del Codice Il Registro Unico del Terzo settore punta a riunificare gli oltre 300 registri, albi e anagrafi attualmente vigenti, semplificando la funzione di riconoscimento e anche quella di controllo

Il Registro opererà su base territoriale in collaborazione con le Regioni (*che entro 180 gg dall'entrata in vigore del Codice, individuano la struttura competente*)

Il Registro si articola in 7 sezioni

- a) Organizzazioni di volontariato;**
- b) Associazioni di promozione sociale;**
- c) Enti filantropici;**
- d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;**
- e) Reti associative;**
- f) Società di mutuo soccorso;**
- g) Altri enti del Terzo settore.**



Gli aspetti amministrativi

Il Titolo VII del Codice Il Registro Unico del Terzo settore tratta dei rapporti con gli enti pubblici (artt. 55/56)

co-programmazione

co-progettazione

accreditamento

1. (...) le amministrazioni pubbliche (...), nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

Acquisizione personalità giuridica

Semplificazione sostanziale della procedura per l'acquisizione della personalità giuridica

Non si applica il D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, il notaio verifica i requisiti e li comunica al RUN richiedendo l'iscrizione dell'ente

Per un Ente la personalità giuridica rappresenta l'attitudine ad essere titolare di situazioni giuridiche attive e passive e a godere di una autonomia patrimoniale perfetta per le obbligazioni eventualmente contratte

Patrimonio minimo
15.000 euro per le associazioni
30.000 per le fondazioni



Titolo V Di particolari tipologie di enti del terzo settore

Capo I Delle organizzazioni di volontariato

Capo VI Delle società di mutuo soccorso

Capo II Delle associazioni di promozione sociale

Capo V Delle reti associative

Capo III Degli enti filantropici

Capo IV Delle imprese sociali

Normativa specifica D.Lgs. 112/2017

Per le coop. sociali L. 381/1991

Una tipologia particolare di Ets: le imprese sociali

Possono essere qualificati come imprese sociali sia gli enti del Libro I del codice civile (associazioni, fondazioni), sia gli enti del Libro V e quindi le società costituite ad esempio in forma di Srl o di Spa o le cooperative.

pluralità di soggetti

Le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. A questi ultimi, si applica la disciplina dell'impresa sociale, quando non incompatibile con la normativa specifica.

Le imprese sociali

Le imprese sociali possono svolgere tutte le **attività di interesse generale** elencate, tranne:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
- cura di procedure di adozione internazionale;
- protezione civile.

Le imprese sociali, inoltre, possono svolgere anche attività di microcredito.



Associazioni culturali e riforma del terzo settore



Le imprese sociali

Nel caso dell'impresa sociale, si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale.

Le cooperative sociali, invece, possono svolgere le attività indicate dalla legge di riferimento, in particolare:

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

L'impresa sociale

Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale:

le **società costituite da un unico socio persona fisica**: tali soggetti non possono nemmeno controllare direttamente o indirettamente le imprese sociali, né esprimerne il presidente;

le **amministrazioni pubbliche**; la definizione è intesa in senso ampio, che include, tra l'altro: le aziende dello Stato a ordinamento autonomo; i consorzi e associazioni di regioni, province, comuni e comunità montane; le università; gli istituti autonomi case popolari; le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni; le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;

gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, **l'erogazione dei beni** e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

Questi soggetti possono essere soci di un'impresa sociale ma non ne possono detenere il controllo.

La complessa fase di attuazione della riforma

Gli adempimenti statutari

Le organizzazioni già iscritte ai registri regionali devono adeguare gli statuti alle prescrizioni previste dal Codice del Terzo settore

Onlus, OdV e Aps possono adeguare gli statuti con maggioranze semplificate entro il termine del 30 ottobre

La complessa fase di attuazione della riforma

Gli adempimenti statutari

In ogni caso dal momento della ricezione dei documenti le Regioni hanno tempo 180 giorni per chiedere agli Ets (Odve Aps) eventuali integrazioni e gli Ets ulteriori 60 giorni per produrle

Discorso diverso per le ONLUS che, in attesa dell'approvazione da parte della UE delle norme relative al regime fiscale agevolato, devono continuare ad esercitare la propria attività col regime fiscale di cui al Dlgs 460/1997, la cui abrogazione sarà operativa solo dopo il via libera da parte della Commissione europea.

In tal caso le eventuali modifiche statutarie dovranno contenere anche una clausola differita nel tempo, che rinvia il nuovo regime

La complessa fase di attuazione della riforma

Quali adempimenti statutari?

Sulla base della nuova formulazione dell'articolo 101 comma 2, quindi, è possibile configurare tre diverse tipologie di norme del codice del Terzo settore, suscettibili di formare oggetto di adeguamento statutario:

- a) **norme inderogabili**;
- b) **norme derogabili** solo attraverso espressa previsione statutaria (tali norme sono di regola individuabili per la formula "se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente");
- c) **norme facoltative**, che attribuiscono all'autonomia statutaria mere facoltà (tali norme sono di regola individuabili per la formula "l'atto costitutivo o lo statuto possono..." oppure per la formula "se l'atto costitutivo o lo statuto lo consentono...").

Circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018

Circolare ministeriale n. 13 del 31 maggio 2019

La complessa fase di attuazione della riforma

Quali adempimenti statutari?

Una o più delle attività di cui all'art. 5 (attività di interesse generale)

Possibilità di prevedere attività diverse, secondarie e strumentali (indicate espressamente)

Denominazione sociale (Ets)

Disciplina delle assemblee (ordinaria e straordinaria)

Nomina organo di controllo (obbligatoria per le fondazioni e per organizzazioni con patrimoni destinati ad uno scopo)

Numero minimo di soci

Per ulteriori informazioni



Forum Terzo Settore Puglia - 080 5968409



<https://pugliasociale.regione.puglia.it>

La rete dei CSV provinciali



<https://regione.puglia.it>
Portale tematico welfare